



STATUTO SEZIONE QUINTO-PRATO

Denominazione

Art 1

Sotto la denominazione il Centro Sezione Quinto-Prato (in seguito solo Sezione) si è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero (CCS) con sede nel Comune di Quinto e recapito presso il Presidente.

La Sezione persegue le finalità politiche, economiche e sociali del Partito cantonale e federale e difende gli interessi della comunità del Comune di Quinto, nel rispetto dei principi della *Libertà della Solidarietà e della Responsabilità* definiti dal Partito federale e cantonale.

Essa è integrata nell'organizzazione cantonale della quale riconosce gli Statuti e i regolamenti.

Scopi

Art 2

Gli scopi della Sezione sono:

- a) promuovere una politica rispettosa dell'uomo in senso individuale e sociale:
- b) partecipare attivamente alla progettazione e alla concretizzazione della vita politica comunale, distrettuale, cantonale e federale;
- c) sostenere i propri rappresentanti nei vari consessi istituzionali;
- d) promuovere i contatti e le informazioni tra gli aderenti.

Appartenenza

Art 3

Può aderire alla Sezione ogni cittadino domiciliato nel Comune di Quinto che condivide sia i programmi sia l'attività politica del partito, così come i suoi ideali. Può aderire alla sezione anche chi ne fa richiesta, non domiciliato nel Comune, che abbia un sentimento di appartenenza alle frazioni del territorio comunale.

Assunzione di cariche pubbliche

Art 4

Ogni associato può assumere delle cariche pubbliche in rappresentanza della Sezione, a patto che s'impegni a rispettare i programmi del partito e gli indirizzi dati dall'assemblea sezionale.

Organi

Art 5

Gli organi della Sezione sono:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato;
- c) la commissione di revisione



Assemblea

Art 6

All'assemblea possono partecipare tutti gli aderenti al partito e i simpatizzanti interessati.

L'assemblea verrà convocata di norma ogni anno entro il 31 marzo

Essa potrà essere convocata straordinariamente quando ciò fosse ritenuto opportuno dal comitato o su richiesta di un numero di aderenti pari al 10% delle schede ottenute dal partito in occasione della precedente elezione comunale (fanno stato le schede ottenute per l'elezione del Consiglio comunale)

Competenze dell'assemblea

Art 7

L'assemblea si riunisce per:

- a) nominare il presidente e i membri di comitato;
- b) nominare i revisori;
- c) designare i candidati al Municipo e al Consiglio comunale;
- d) esaminare e decidere su problemi politici a carattere comunale, distrettuale, cantonale e federale;
- e) approvare i conti dell'anno precedente;
- f) approvare o modificare gli statuti.

Convocazione dell'assemblea

Art 8

La convocazione all'assemblea deve avvenire a cura del comitato a mezzo lettera, e-mail o volantino, spedita almeno 15 giorni prima dell'assemblea e contenere l'ordine delle trattande.

Eventuali richieste per temi da trattare in assemblea devono pervenire per iscritto al comitato almeno sette giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

Proposte da parte dell'assemblea

Art 9

Se in un'assemblea vengono presentate delle proposte non contemplate dall'ordine del giorno, le stesse saranno rimesse al comitato perché le esamini e ne dia relazione alla prossima assemblea.

Con il consenso del comitato, le proposte su nuovi oggetti potranno di norma essere discusse e votate seduta stante.

Votazioni

Art 10

Sia le nomine sia le votazioni avvengono per alzata di mano.

Su desiderio della maggioranza dell'assemblea, il voto potrà tenersi anche a scrutinio segreto.



Comitato

Art 11

Il comitato sezionale si compone di almeno 5 membri; esso si sceglie al suo interno il vicepresidente, il segretario e il cassiere.

I membri di comitato restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili più volte.

Fanno parte di diritto:

- presidente sezionale
- municipali del partito
- sindaco del partito
- capo gruppo del partito in CC

Nel comitato, di regola, otre ai membri di diritto, fanno parte un rappresentante per "frazione"

Quando, per motivi qualsiasi, un membro non può più svolgere la propria attività in seno al comitato, l'assemblea procede alla sua sostituzione e il nuovo eletto rimane in carica per il periodo in corso.

Competenze del comitato Art 12

Il comitato svolge i seguenti compiti:

- a) cura l'organizzazione del partito;
- b) concretizza le decisioni dell'assemblea sezionale e degli organi distrettuali e cantonali;
- c) collabora attivamente con le altre sezioni, con gli organi distrettuali e cantonali;
- d) preavvisa l'assemblea sezionale su tutte le decisioni che spettano alla stessa;
- e) in occasione delle votazioni comunali allestisce le liste dei candidati da presentare all'assemblea:
- f) cura l'amministrazione del patrimonio sociale e ne allestisce i conti;
- g) consiglia ed accompagna i rappresentanti del partito negli organi legislativo ed esecutivo su tematiche importanti e complesse;
- h) designa i membri delle commissioi permanenti e delle altre cariche comunali e consortili
- i) convoca il gruppo in Consiglio comunale prima delle sedute del Legislativo e, con il gruppo, analizza le tematiche oggetto dell'ordine del giorno;
- j) presenzia con il vessillo sezionale là dove la situazione lo richiede; ??



Deliberazione Art 13 Le deliberazioni del comitato sono valide solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. Nel caso di parità di voti decide quello del presidente o di colui che ne fa le veci. Rappresentanza Art 14 Il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, con il segretario rappresentano la Sezione di fronte a terzi, firmando collettivamente. Art 14a Il cassiere, con firma individuale, gestisce il conto corrente postale o bancario della Sezione. Revisori Art 15 La commissione di revisione si compone di 2 persone nominate dall'Assemblea sezionale. I membri della commissione di revisione restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per due volte. I revisori redigono il loro rapporto ogni anno. **Finanziamento** Art 16 L'attività della Sezione è finanziata dalla tassa sociale e dai contributi volontari dei suoi rappresentanti, aderenti e simpatizzanti. Chi ricopre cariche retribuite e i membri di comitato è tenuto al versamento della tassa sociale che ammonta a: CHF. 100. municipali CHF 30. consiglieri comunali membri di comitato CHF 20.— Per gli impegni finanziari della Sezione risponde Responsabilità Art 17 unicamente il patrimonio sociale. La responsabilità dei singoli associati è esclusa. Art 18 **Obblighi** Gli aderenti alla Sezione che occupano cariche pubbliche o partitiche hanno l'obbligo morale di presenziare alle sedute dei consessi e degli organi di cui fanno parte, dando un diligente contributo all'attività degli stessi. Sanzioni Art 19 Gli aderenti alla Sezione occupanti cariche pubbliche o politiche che violano i doveri statutari o le decisioni degli organi di partito sono passibili di ammonimento o di esonero della carica ricoperte in rappresentanza della Sezione. La decisione su eventuali sanzioni spetta all'assemblea sezionale, su proposte formulate dal

comitato.



Validità

Art 20 Il presente statuto è approvato dall'assemblea costitutiva del 9 ottobre 2024 ed entra immediatamente in vigore, abrogando quello delle Sezioni di Quinto e di Prato Leventina, sezioni che vengono conglobate nella nuova sezione.

Il presidente di sala, Assemblea costitutiva	
Scrutatore 1	Scrutatore 2

Per una migliore leggibilità è stata volontariamente tralasciata ogni descrizione al femminile, ma ne resta chiaramente sottintesa.